


L'inserimento nella scuola: normativa

La Commissione ministeriale di studio presieduta dalla Sen. Falcucci, insediata con decreto del Ministro Malfatti del 15 giugno 1974 conclude i propri lavori nel gennaio 1975. Nel documento conclusivo premetteva:

“La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che le possibilità di attuazione di una struttura scolastica idonea ad affrontare il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi esistono, infatti, potenzialità conoscitive, operative e relazionali. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e di ogni giovane.



L'inserimento nella scuola: normativa



La scuola proprio perchè deve rapportare l'azione educativa alle potenzialità individuali di ogni allievo, appare la struttura più appropriata per far superare la condizione di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini handicappati, anche se deve considerarsi coesistente una organizzazione dei servizi sanitari e sociali finalizzati all'identico obiettivo.

Questo impegno convergente si impone preliminarmente sotto il profilo della prevenzione anche in senso diagnostico, terapeutico ed educativo

La scuola può contribuire a quest'opera di prevenzione e di recupero precoce, particolarmente quella della fascia dell'obbligo, che può e deve contribuire in modo decisivo al superamento di ogni situazione di emarginazione umana culturale e sociale che abbia la sua radice nel mancato sviluppo delle potenzialità del soggetto.

Fatta questa premessa, la Commissione ha cercato di individuare una strategia di attuazione di questo fondamentale obiettivo.”





FOTO ALBUM

La Legge 517 del 1977

“L'introduzione della 517 segna un momento importante nella vita della scuola italiana.

Discussa al Parlamento senza che il mondo scolastico ne fosse minimamente investito, titolata in modo ambiguo, timido, vistosamente inadeguato all'effettiva portata dei suoi contenuti, “gestita” dall'autorità scolastica a pezzi e bocconi, dapprima fu la legge della “nuova scheda”, poi la legge della “programmazione”, l'anno dopo quella dell'integrazione dell'handicappato”

Sergio Neri



La Legge 4 agosto 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”, stabilì per la scuola elementare e per la scuola media che:

Art. 2 - la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dello Stato e degli Enti locali preposti.

Art. 7 - Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. Le classi di aggiornamento e le classi differenziali sono abolite.

La Legge 517 del 1977

Numero totale degli alunni – sull'intero territorio nazionale – che frequentavano le scuole statali materne, elementari e medie dell'obbligo in rapporto al numero degli alunni handicappati inseriti subito dopo la Legge 517

Anni scolastici	N° totale degli alunni	Di cui alunni H.	
		N°	%
1979 - '80	7.667.152	84.652	1,1
1980 - '81	7.606.552	91.460	1,2
1982 - '83	7.305.667	101.526	1,4
1983 - '84	7.161.374	99.140	1,4
1984 - '85	7.026.251	101.338	1,4
1985 - '86	6.748.505	100.071	1,5

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione, maggio 1987




Qualche anno dopo...

Alunni in situazione di handicap della scuola statale di ogni ordine e grado distinti per regione. Serie storica 1993/94 – 2002/03

Regione	1993/94	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	v.a	%
Abruzzo	2.885	3.266	3.423	3.489	3.539	3.579	3.835	950	32,9
Basilicata	1.286	1.296	1.094	1.289	1.352	1.390	1.335	49	3,8
Calabria	5.209	5.496	5.657	5.717	5.362	5.974	6.242	1.033	19,8
Campania	12.915	15.739	16.541	17.242	15.644	17.187	19.865	6.950	53,8
Emilia R.	5.486	6.353	6.585	6.896	7.220	7.957	8.661	3.175	57,9
Friuli V. G.	2.049	1.866	1.945	2.061	2.058	2.206	2.291	242	11,8
Lazio	10.620	11.947	12.244	13.965	13.661	14.183	15.589	4.969	46,8
Liguria	2.344	2.706	2.779	2.806	3.037	3.191	3.068	724	30,9
Lombardia	13.203	13.242	14.116	14.572	15.804	17.029	17.391	4.188	31,7
Marche	2.345	2.434	2.500	2.562	2.694	2.899	3.148	803	34,2
Molise	497	650	657	748	715	719	847	350	70,4
Piemonte	6.694	7.196	7.467	7.926	8.126	8.817	9.197	2.503	37,4
Puglia	9.639	10.345	10.222	10.600	10.632	11.153	11.208	1.569	16,3
Sardegna	3.306	3.863	3.842	4.027	4.015	4.193	4.293	987	29,9
Sicilia	12.569	13.255	13.629	14.897	14.540	15.561	16.060	3.491	27,8
Toscana	4.555	4.868	5.128	5.710	5.720	5.794	6.462	1.907	41,9
Umbria	1.204	1.294	1.384	1.410	1.398	1.601	1.700	496	41,2
Veneto	7.697	7.473	7.538	8.468	8.536	8.969	9.286	1.589	20,6
Totale nazionale	104.503	113.289	116.751	124.385	124.053	132.402	140.478	35.975	34,4

v.a = Variazione alunni 2002 su 1993



Le voci. L'opinione pubblica, gli esperti, i familiari



Le Associazioni e i movimenti sociali

Nei primi anni la Legge non bastava.
Bisognava ancora sensibilizzare...

Manifestazione pubblica di mercoledì 30 aprile in Piazza Cavalli a Piacenza, organizzata da AIAS Piacenza a favore delle persone disabili che chiedevano urgenti e positive risposte agli Enti pubblici per i loro problemi di integrazione sociale e per il riconoscimento concreto dell'attività svolta dall'AIAS a favore dei disabili attraverso il rinnovo delle convenzioni precedenti.



“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo.”

Paulo Freire



Manifestazione 30 aprile 1980

1987: Sentenza della Corte Costituzionale

Con Sentenza del 3 giugno 1987 n° 215 la Corte Costituzionale si è pronunciata stabilendo che:

- Gli alunni con handicap hanno il diritto di iscriversi e di frequentare le scuole medie superiori
- Gli handicappati non sono “a priori” incapaci
- La Repubblica ha il dovere di “assicurare le condizioni che consentono agli handicappati fisici, psichici e sensoriali la frequenza alla scuola media superiore”
- Non si può – a priori – rifiutare l'iscrizione di un alunno handicappato
- Oltre alla cura, la riabilitazione, la vita in famiglia, “la frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione”
- Le esigenze di apprendimento e di socializzazione vanno oltre la scuola dell'obbligo: interessano la scuola media superiore al fine di inserire più pienamente la persona handicappata nella società e nel mondo del lavoro
- La frequenza alle scuole medie superiori “è assicurata”.

Numero di alunni handicappati inseriti nelle scuole superiori statali per tipologia di handicap (a.s. 1989/90) sull'intero territorio nazionale

Tipologia handicap	Istruzione classica	Istruzione scientifica	Istruzione magistrale	Istruzione artistica	Istruzione tecnica	Istruzione profess.	Totale alunni H.
Vista	23	17	62	4	18	25	149
Udito	2	17	9	122	84	210	444
Fisici	2	10	60	85	106	448	711
Psichici	29	38	84	62	192	328	733
Totali alunni H. per scuola	56	82	215	273	400	1011	2037

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione su dati forniti dai Provveditorati agli Studi



Scuola media di Bazzano: in classe per l'interrogazione...

1987: Sentenza della Corte Costituzionale

“La sentenza della Corte Costituzionale ha una forte valenza sul piano culturale e politico. Si tratta di un messaggio positivo e autorevole al sistema formativo, alle altre istituzioni e alla società, che va ben oltre il problema specifico dell'integrazione nella scuola secondaria di secondo grado. Nelle conclusioni, infatti, la Corte Costituzionale ha evidenziato che spetta alle Camere “il compito di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale”. Il legislatore vi provvederà cinque anni dopo, con la Legge quadro n° 104 del 1992.”

Pavone, M. e Tortello, M., (1992). Handicap e scuola media superiore. Una lettura pedagogica della normativa vigente. Torino: UTET Libreria.

Aluni in situazione di handicap della scuola secondaria superiore per tipo di istruzione (a.s. 2001/02)

Istruzione Classica e Scientifica	Istruzione Professionale	Istruzione Artistica	Istruzione Tecnica	Totale
1.836	13.193	1.991	3.853	20.873

Fonte: Elaborazioni su dati del sistema informativo MIUR

Come si può notare in poco più di 10 anni gli allievi con disabilità nelle scuole medie superiori sono decuplicati.



Ragazzi disabili a Sportinsieme

Legge 104, 1992

La Legge 5 febbraio 1992 n°104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è la prima legge-quadro che prende in considerazione l'intero percorso di integrazione della persona con disabilità, dalla nascita alla vecchiaia.

“L'aspetto più interessante della legge-quadro, sotto il profilo culturale, è rappresentato dal comma 3 dell'art.12. Esso precisa il fine dell'integrazione, che non è solo quello della socializzazione (...) ma anche quello della comunicazione e dell'apprendimento che si realizzano nel massimo possibile di scambio relazionale.

Sarebbe importante che di queste finalità si convincessero, innanzitutto, i docenti che debbono saper mediare il primo impatto fra alunni handicappati e compagni, facilitando il nascere di rapporti di amicizia e solidarietà che, ove non viziati da malinteso pietismo, pervengono anche (...) alla convivialità realizzata oltre l'orario scolastico, che sono il frutto più vero dell'integrazione dei 'diversi' nel gruppo degli 'uguali'.”


Nocera, S., (1992). “Integrazione scolastica: alcune riflessioni giuridiche”, in Rassegna dell'istruzione, n° 1, pp. 42-48.



“ La Legge 104 (...) contempla disposizioni specifiche relative all'integrazione degli alunni handicappati nella scuola di ogni ordine e grado. In particolare:

- l'art. 12 riguarda il diritto all'educazione e all'istruzione
- l'art. 13 riguarda gli strumenti per l'integrazione che debbono essere messi a disposizione in maniera coordinata da Scuola, Enti locali e USL
- l'art. 14 riguarda le modalità di attuazione dell'integrazione, con riferimento ai compiti del Ministero della Pubblica Istruzione
- l'art. 15 riguarda la costituzione dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica a livello provinciale, di Circolo e di Istituto
- l'art. 16 riguarda la valutazione del rendimento scolastico e le prove d'esame
- l'art. 17 riguarda la formazione professionale.”

Pavone, M., e Tortello, M., (1992). handicap e scuola media superiore. Una lettura pedagogica della normativa vigente. Torino: UTET Libreria.



Legge 104, e Atto di indirizzo, 1994

Andamento alunni disabili sul totale degli alunni frequentanti sull'intero territorio nazionale (serie storica 2003-2006)

	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Alunni disabili	151.327	156.638	161.027
Totale alunni frequentanti	7.669.505	7.675.681	7.711.600

Fonte: Elaborazione dati del Dipartimento per l'istruzione Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca



Alla Legge 104 fece seguito il D.P.R. 24 febbraio 1994 avente per oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" che in quattro diversi articoli considera:

- l'individuazione di un allievo in situazione di handicap (che ha lo scopo di certificare il diritto agli interventi previsti dalla L.104);
- la diagnosi funzionale che ne descrive lo stato psico-fisico (in modo analitico così da fornire informazioni rilevanti per l'integrazione scolastica. La diagnosi funzionale dovrebbe essere aggiornabile almeno ad ogni passaggio di ciclo);


- il profilo dinamico funzionale che si focalizza sulle potenzialità dell'allievo in oggetto e dovrebbe descrivere il livello di sviluppo che si prevede nell'arco di uno o due anni scolastici (dovrebbe essere redatto congiuntamente dagli operatori scolastici, sanitari e sociali e dalla famiglia);
- il piano educativo individualizzato (P.E.I.), cioè il documento "non solo scolastico" che dovrebbe essere la risultante delle programmazioni e degli interventi predisposti da parte di: A.S.L., Scuola, Enti Locali e Famiglia.

Elaborazione da: Vianello, R., (1999). Difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione. Bergamo: Edizione Junior pp.85-88

Alunni in situazione di handicap della scuola statale di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale. Dati storici a confronto 1979 - 2006

	1979/80	1992/93	2005/06
Totale nazionale	84.652	106.152	161.027

Fonte: Elaborazioni su dati del sistema informativo MIUR



Dare visibilità sociale: le iniziative

Il percorso dell'integrazione, oltre alla formazione specifica rivolta agli operatori scolastici, sanitari e sociali, è stato sostenuto anche dall'obiettivo di una visibilità sociale più ampia.

Per uscire, quindi, dai circuiti tradizionalmente riservati alle persone disabili, si sono organizzati incontri pubblici, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri scritti da persone disabili, una delle novità nel panorama editoriale e culturale degli anni '70 e '80.



Accordi di Programma

8.1 Il Profilo Dinamico funzionale e il Progetto educativo Personalizzato come strumenti di operatività interprofessionale

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado, statale e paritaria, viene adottato lo specifico strumento denominato Progetto Educativo Personalizzato e Portfolio delle competenze (PEP), che definisce le modalità di orientamento nel passaggio dalla 'scuola dell'obbligo' alla scuola superiore (Istruzione), nonché i criteri per l'inserimento nei percorsi dell'obbligo formativo (Istruzione e Formazione) e documenta la progressiva acquisizione delle competenze.

Fonte: "Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della L. 104/92" Provincia di Forlì e Cesena – Febbraio 2007



Il nuovo obbligo scolastico e formativo

Art.19 – Obbligo scolastico

L'obiettivo dell'integrazione tra scuola e formazione è di norma quello di potenziare il carattere orientativo del curriculum scolastico, anche introducendo modalità formative innovative e personalizzate al fine di facilitare il proseguimento del percorso formativo in uno dei diversi canali che l'allievo e la famiglia avranno a disposizione.

Art. 20 – Obbligo Formativo

L'Art. 68 della L.N.144/99 prevede che l'Obbligo Formativo possa essere assolto all'interno di tre percorsi

- nella scuola
- nella formazione professionale
- nell'apprendistato

Si intende con questa norma offrire a tutti i giovani una più ampia opportunità educativa-formativa, riducendo gli abbandoni precoci del sistema scolastico”

Fonte: "Accordo Provinciale di Programma per l'Integrazione Scolastica e Formativa degli Studenti in situazione di handicap" Provincia di Bologna - ottobre 2001

Accordi di Programma

I luoghi dell'integrazione: la scuola secondaria di secondo grado e l'Università

Art. 16 – I tutor nella scuola secondaria di secondo grado

Per facilitare l'integrazione scolastica degli studenti disabili, la provincia ed eventualmente i Comuni, anche in forma associata, assicurano la presenza di studenti tutor, figure di tipo amicale, che affiancano i loro coetanei diversamente abili in alcuni momenti della giornata.

Il tutor si prende cura del compagno, svolge compiti di integrazione sociale nei contesti extrascolastici, di facilitazione nell'apprendimento e nello studio, a scuola, a casa e nelle attività di laboratorio.

Le sue funzioni all'interno dell'istituzione scolastica sono assunte dal Consiglio di Classe nella progettazione e realizzazione del PEI.

Fonte: "Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità tra la Provincia di Reggio Emilia, il Centro Servizi amministrativi, l'Azienda USL, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia, con l'adesione del Coordinamento Associazioni Disabili e Famiglie" maggio 2006



Accordi di Programma



6.4 Altro personale

(normativa di riferimento L.R.12/2003)

Le Istituzioni scolastiche, al fine di migliorare l'integrazione scolastica e sociale dello studente in situazione di handicap, anche in un'ottica di integrazione scuola-territorio, possono avvalersi di altro personale. In particolare di:

- volontari in Servizio Civile Volontario
- volontari in Servizio Civile Europeo
- volontari di associazioni operanti sul territorio nell'assistenza e/o trasporto di persone in situazione di handicap
- studenti universitari, neolaureati di facoltà affini al settore di cui si tratta
- ex studenti (nel caso di scuola secondaria di secondo grado)
- ex insegnanti o insegnanti pensionati.

Condizione necessaria sarà una formazione ritenuta idonea

Al personale possono essere assegnati i seguenti compiti: facilitare l'integrazione tra il percorso scolastico e le attività fuori dalla scuola facilitare l'apprendimento dello studente e l'integrazione nel gruppo dei pari, accompagnando lo studente nelle attività pomeridiane a domicilio o in altre attività integrative ed extrascolastiche o nell'inserimento in attività ricreative, culturali e sportive del territorio sulla base di un progetto presentato dal Consiglio di Classe o dall'équipe pedagogica, integrato nel Piano Educativo Individualizzato.

Fonte: "Accordo di Programma provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla L.104/92" Provincia di Parma – luglio 2007



Accordi di Programma

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. L'Accordo di Programma del distretto di Modena n° 3 si applica ai nidi d'infanzia comunali, alle scuole d'infanzia comunali e statali, alle scuole primarie e secondarie statali di primo e secondo grado.

Articolo 17 Continuità del percorso scolastico

1. I soggetti firmatari del presente accordo promuovono la continuità educativa nel passaggio degli anni dalle scuole dell'infanzia alle primarie, e alle secondarie di primo e secondo grado;
2. Per quanto concerne il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia, non regolamentato dai suddetti Accordi, le Parti si impegnano ad organizzare incontri specifici tra educatori dei nidi ed insegnanti delle scuole d'infanzia, con la famiglia e gli operatori sanitari.



Articolo 21 Orientamento alla scelta della Facoltà universitaria

2. I Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Modena si impegnano:
 - a partire dal IV anno, ad attivare azioni specifiche di orientamento pre-universitario utilizzando alcuni percorsi concordati tra scuole e Università di Modena e Reggio Emilia con la finalità di coinvolgere gli studenti e le famiglie, oltre che i docenti;
 - ad invitare il docente Referente Accogliente per la disabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia all'incontro per l'integrazione programmato nell'ultimo anno di frequenza;
 - ad organizzare dopo l'esame di stato un incontro tra scuola, Comune, famiglia con il docente dell'Università, Referente Accogliente, per conoscere le azioni, le pratiche e gli aiuti predisposti dall'Università;

Fonte: "Accordo per la gestione a livello territoriale dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado" Distretto sanitario n° 3 di Modena – dicembre 2006

